



I. C. "Luciani – SS. Filippo e Giacomo"

Con sezioni ad indirizzo musicale

Via 3 Ottobre, 8/C – 63100 Ascoli P. – Tel. 0736.43805 – CF 92053530447

Email: apic82900b@istruzione.it – Pec: apic82900b@pec.istruzione.it – Cod. Mecc. isc. APIC82900B – Sito web: www.isclucianiap.edu.it



Ai genitori/referenti genitoriali degli alunni
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IC "LUCIANI S.S. FILIPPO E GIACOMO"
BACHECHE DIGITALI DI RIFERIMENTO

Ai docenti
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IC "LUCIANI S.S. FILIPPO E GIACOMO"
BACHECHE DIGITALI DI RIFERIMENTO

All'albo dell'Istituto
IC "LUCIANI S.S. FILIPPO E GIACOMO"
ALBO ONLINE/REGOLAMENTI

In Amministrazione trasparente
IC "LUCIANI S.S. FILIPPO E GIACOMO"
Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali

Al sito web
IC "LUCIANI S.S. FILIPPO E GIACOMO"
DOCUMENTI PROGRAMMATICI/CALENDARIO SCOLASTICO

e p.c. Al personale ATA -AA Ufficio PROTOCOLLO e DIDATTICA
IC "LUCIANI S.S. FILIPPO E GIACOMO"
SUA AREA DIGITALE DI RIFERIMENTO

Al D.S.G.A.
IC "LUCIANI S.S. FILIPPO E GIACOMO"
SUA AREA DIGITALE DI RIFERIMENTO

OGGETTO: 1. ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.

2. VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

CIRCOLARE INFORMATIVA

1-ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

Si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 ["Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"](#). Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'[articolo 12](#), sul quale si richiama la massima attenzione dei genitori/referenti genitoriali e del personale scolastico.

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.



I. C. "Luciani – SS. Filippo e Giacomo"

Con sezioni ad indirizzo musicale

Via 3 Ottobre, 8/C – 63100 Ascoli P. – Tel. 0736.43805 – CF 92053530447



Email: apic82900b@istruzione.it – Pec: apic82900b@pec.istruzione.it – Cod. Mecc. isc. APIC82900B – Sito web: www.isclucianiap.edu.it

Con nota n. 5932 del 24 settembre 2025 il Ministero dell'istruzione e del merito – *Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica* ha chiuso la fase transitoria prevista dall'art.12 comma 2 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 mettendo a disposizione di tutte le Amministrazioni la prevista piattaforma ANIST alla quale i Comuni potranno accedere per verificare direttamente la frequenza dei minori soggetti all'obbligo.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, le due ipotesi di inadempienza previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

- **mancata iscrizione:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;

- **elusione dell'obbligo di istruzione:** situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

a) MANCATA ISCRIZIONE

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell'art. 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, previamente ammonito:

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;

- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

b) ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;

- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;

e lo comunica, senza ritardo, al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.



I. C. "Luciani – SS. Filippo e Giacomo"

Con sezioni ad indirizzo musicale

Via 3 Ottobre, 8/C – 63100 Ascoli P. – Tel. 0736.43805 – CF 92053530447



Email: apic82900b@istruzione.it – Pec: apic82900b@pec.istruzione.it – Cod. Mecc. isc. APIC82900B – Sito web: www.isclucianiap.edu.it

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra. Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

2-VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Ciò premesso **i genitori/ referenti genitoriali degli alunni sono tenuti ad assicurare la loro frequenza costante in tutti i giorni di scuola e a giustificarne le assenze effettuate**, tenuto conto che la frequenza scolastica, oltre che obbligatoria per norma di legge, è necessaria per consentire agli studenti di conseguire positivi risultati scolastici seguendo le spiegazioni e le esercitazioni svolte in classe e sostenendo le periodiche verifiche programmate per accertare i livelli di conoscenza/abilità e competenza raggiunti.

Si rammenta inoltre che i genitori/tutori/referenti genitoriali possono controllare le assenze e i ritardi dei propri figli consultando la pagina a loro riservata sul Registro elettronico della scuola.

Si confida nella fattiva partecipazione di tutto il corpo docente in una vigilanza sempre attenta e responsabile sulle assenze dei minori.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Elvia Cimica